

CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

PARAGRAFO I

COME FARSI INCRIMINARE

1.

Quando vennero indette le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, nella primavera del 1994, i componenti dei seggi venivano ancora nominati d'ufficio: gli scrutatori, dal Sindaco di ciascun Comune; i presidenti, dalle competenti Corti d'Appello. Questa procedura venne poi modificata con norme che prevedono ora la nomina di chi abbia presentato apposita domanda. Poiché a quel tempo l'incarico di scrutatore si configurava come **obbligo imposto dallo Stato**, si offriva l'occasione – a chi era disposto ad affrontare le conseguenze giudiziarie – di rifiutare di svolgere le funzioni di scrutatore o di presidente di seggio, non già ricorrendo all'abusato e solito “giustificato motivo” (di salute, di famiglia, di lavoro, di studio, ecc.), bensì per motivi di coscienza, a difesa di principi e diritti garantiti dalla Costituzione¹.

È quello che il professor Marcello Montagnana di Cuneo, già impegnato a fianco della consorte nel caso dell'Itis (vedi Cap. 1, par. II, 3), mise in pratica nel 1994: rifiutò a ragion veduta l'incarico di scrutatore, previa notificazione alle autorità che nelle sezioni elettorali, di solito ubicate in sedi contrassegnate con il simbolo cattolico del crocifisso, come le aule scolastiche, si violava sia il principio di laicità dello Stato, sia il diritto di ciascun elettore alla libertà di coscienza in materia religiosa, proprio nel momento più significativo del sistema democratico.

Prima di allora – come si è visto – coloro che si erano interessati al problema non erano riusciti a ottenere risposte soddisfacenti, né da parte della Pubblica Amministrazione né dal mondo politico né tanto meno dalla giustizia ordinaria. Dopo i casi verificatisi nelle scuole di varie parti d'Italia, che diedero luogo soltanto all'*ingenuo parere* 63/1988 del Consiglio di Stato; e dopo le

sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, che smentivano quel **parere** con l'affermazione del principio di laicità, la questione era stata sì ancora dibattuta in varie sedi, ma nessuno era riuscito a provocare una pronuncia chiara da parte della magistratura o della Consulta. Già in passato singoli votanti avevano fatto notare ai presidenti dei seggi, nei quali era affisso il crocifisso, che tale presenza offendeva l'identità laica dello Stato; e in qualche caso avevano ottenuto che fosse rimosso o che venisse verbalizzata la disapprovazione dell'elettore. A Padova, nel novembre 1987, Gennaro Cilio si era recato nella sezione numero 69 della scuola "Piave" per esercitare il suo diritto di voto:

ho notato – *scrive* – un crocifisso appeso sulla parete dove abitualmente è posta la cattedra, trattandosi di aula scolastica adibita per l'occasione a sezione elettorale. [...] Ho presentato al presidente del seggio le mie rimostranze e questi, con estrema compostezza e squisita cortesia, ha raccolto la mia lamentela e ha provveduto a redigere il verbale che ha poi accluso ai registri della sezione, dopo che è stato da me sottoscritto [...]

«*che speranze* – si chiede però Cilio alla fine della sua lettera – *hanno gli atei italiani qui in Italia?*»².

Le settimane che precedettero le consultazioni politiche – indette, in un primo momento, per la sola giornata di domenica 27 marzo – erano state peraltro caratterizzate da un inedito conflitto in materia di diritti costituzionali, a causa della coincidenza di quel giorno con un'importante festività della piccola minoranza religiosa ebraica (circa 30.000 membri delle Comunità presenti in Italia). Dopo un vivace dibattito, sviluppatosi tanto in sede parlamentare quanto sui mezzi d'informazione, il ministro dell'Interno stabilì che le operazioni di voto, anziché essere limitate ad un solo giorno (come previsto dalla legge allora in vigore), fossero prolungate eccezionalmente fino alle ore 22.00 di lunedì, al fine di consentire ai cittadini di religione ebraica di celebrare la loro ricorrenza, nel pieno rispetto di libertà religiosa e di culto, e di andare a votare dopo il tramonto del sole, la sera del 28 marzo. Già prima che quel dibattito inducesse il governo a emanare il provvedimento a favore delle poche migliaia di elettori di fede ebraica, Montagnana aveva scritto al *Corriere della Sera* per segnalare che

nell'imminente consultazione elettorale, tutti gli italiani, credenti e non credenti, si troveranno a votare in seggi dove è esposto, in base a un regio decreto mai revocato, il simbolo uniconfessionale del cattolicesimo. Eppure viviamo in uno Stato laico, secondo i principi costituzionali³.

Nel frattempo il mensile ebraico “*Shalom*” aveva invitato i cittadini democratici a recarsi alle urne dopo il tramonto del lunedì 28 marzo, per non isolare la minoranza di ebrei ortodossi al momento del voto. Il quotidiano *l’Unità* del 15 marzo informò che alcuni candidati “progressisti” – Carla Rocchi, Athos De Luca e Giovanna Melandri – avevano aderito all’invito e rivolto un appello in tal senso anche ad altri esponenti “laici”. Montagnana scrive anche a questo quotidiano, notando che

l’appello dei candidati progressisti sarebbe stato più convincente se fosse stato accompagnato da una richiesta in difesa dello Stato laico, e perciò di **tutti** i cittadini: che dai seggi elettorali sia rimosso il simbolo uniconfessionale del cattolicesimo, esposto nelle sedi di istituzioni statali sulla base di norme emanate durante il regime fascista. Tutti i cittadini, compresi gli ebrei, dovrebbero essere interessati **innanzitutto** a far rispettare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, che solo può garantire i diritti di tutti e di ciascun cittadino, credente e non credente⁴.

Del resto non risulta che qualcuno degli esponenti dell’ebraismo italiano, che si erano mobilitati per rivendicare il diritto sia a celebrare la loro festività sia a recarsi poi a votare, abbia espresso allora alcun disagio nell’esercitare questo diritto in sedi contrassegnate con il simbolo del cattolicesimo.

Pochi giorni prima che apparisse sul *Corriere della Sera* la lettera di Montagnana, i mezzi d’informazione avevano dato ampio risalto alla decisione presa all’unanimità dal Consiglio di facoltà di Architettura, dell’Università di Firenze, di far rimuovere il crocifisso dal bar interno della sede staccata di Santa Verdiana: «In quanto – *afferma la deliberazione* – è considerato discriminante per gli studenti di altre confessioni». Il modo con cui i quotidiani danno la notizia l’11 febbraio è emblematico della confusione, degli equivoci e dell’ignoranza che regna ancora sull’argomento, sia fra i giornalisti sia nel mondo dell’istruzione. Sotto titoli fino a sei colonne, ne danno conto, per esempio, *La Stampa*, *L’Indipendente*, *la Repubblica*, *Corriere della Sera*, che – caso non comune – riferiscono le varie dichiarazioni e i dati obiettivi senza alcuna discordanza. La preside della facoltà, Mariella Zoppi Spini, si premura di precisare: «A me il crocifisso non disturba. Nella mia stanza non lo tengo, ma capisco che ci sia chi ha piacere di esporlo». Parole che fanno il paio – per banalità – con quelle del gestore del bar che aveva da poco fatto appendere il simbolo cattolico dietro il bancone: «Lo abbiamo messo su esplicita richiesta di un dipendente che, a norma di Statuto dei lavoratori, ha tutto il diritto di professare la propria

fede». Si dovrebbe dedurre quindi che, senza l'ostensione di quell'emblema uniconfessionale, manca il diritto di professare la fede cattolica! E pare scontato che una richiesta analoga di rimuoverlo non sarebbe accolta. *La Stampa*, oltre al servizio da Firenze, pubblica anche un articolo che, nelle intenzioni del redattore, dovrebbe ricostruire la storia più recente del problema e fornire dei dati intorno alle norme che regolano la materia. Il pezzo inizia così:

Il crocifisso è ammesso [*sic!*] nelle aule scolastiche, in quelle di tribunale e negli uffici pubblici. E lo sarà finché una legge non modificherà il regio decreto del 1924. La parola fine a una lunga polemica fu messa da una sentenza [*!?*] della seconda sezione del Consiglio di Stato nel giugno '88.

Ricordato telegraficamente il caso dell'insegnante di Cuneo, che diede origine a questo **parere**, il giornalista insiste: «La sentenza del Consiglio di Stato dirime la questione»; né mostra di sapere che il regio decreto del 1924 (e le norme successive riguardanti la scuola) non si riferisce all'Università, e neppure ai tribunali o agli uffici pubblici; e che per tutte quelle disposizioni obsolete, fondate sul principio della "religione di Stato", si può e si dovrebbe applicare semplicemente il criterio dell'abrogazione tacita. Naturalmente viene citata la sentenza pronunciata nel 1986 dal pretore di Roma (vedi Cap. 1, par. II, 2.) e la nota di Natalia Ginzburg. Non una parola sulle sentenze della Corte Costituzionale!

2.

La mattina del 7 marzo Montagnana riceve dal Servizio elettorale del Comune di Cuneo la "partecipazione di nomina a scrutatore" nel seggio n. 71, situato all'interno dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, con l'invito a presentarsi alle ore 16 precise di sabato 26 marzo, e con l'avvertenza di rito che «**la funzione di scrutatore è obbligatoria**». Sperando di provocare finalmente una pronuncia dell'autorità giudiziaria, scrive subito al Sindaco e al Prefetto di Cuneo, preannunciando che, per motivi di coscienza, rifiuterà di svolgere le funzioni di scrutatore nel caso che il Sindaco, o il ministro dell'Interno, non ordini di adeguare ovunque l'arredo dei seggi all'identità laica dello Stato.

Mi risulta che nei seggi elettorali non è in genere rispettato il supremo principio costituzionale della **laicità dello Stato**. Chiedo perciò che le autorità statali competenti emanino chiare disposizioni agli organi periferici affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutti

i seggi elettorali, che rappresentano la sede più alta di espressione della democrazia e dello Stato delineati nella Costituzione.

Ricordate le parole pronunciate dal presidente Scalfaro durante l'incontro con il Pontefice nel novembre 1992, Montagnana conclude:

Confido pertanto che, di tali disposizioni, sarà data, per tempo, ampia e ufficiale informazione agli elettori, oltretutto ai presidenti dei seggi. Rimane inteso che potrò svolgere le mie funzioni di scrutatore soltanto se verrà rispettata la mia irrinunciabile libertà di coscienza, garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino.

Tre giorni dopo scrive negli stessi termini anche al Capo dello Stato, nella speranza che possa e voglia sollecitare un provvedimento del ministro dell'Interno.

In assenza di un tale provvedimento – *conclude* – sarei **costretto a rifiutare** la funzione di scrutatore, sia perché non intendo rinunciare alla libertà religiosa e di coscienza garantite dalla Costituzione, sia perché è mio dovere rispettare e far rispettare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato⁵.

Né allora – né in seguito – il ministro dell'Interno ha disposto che nei seggi non siano esposti simboli estranei alla natura laica dello Stato e alla competizione elettorale. Così sabato 26 marzo, al momento dell'insediamento della sezione 71, Montagnana si presenta regolarmente nella sede assegnata (che prudentemente aveva già visitato in precedenza), e fa mettere a verbale la seguente dichiarazione:

Appena ricevuta la nomina a scrutatore il 7 marzo scorso, ho scritto al Sindaco di Cuneo lo stesso giorno, spiegando che avrei potuto svolgere questo compito solo se fosse stato rispettato il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato nei seggi elettorali dove, in genere, è invece presente il simbolo uniconfessionale della religione cattolica. Ho scritto anche al presidente della Repubblica, sottoponendo al massimo garante della Costituzione la stessa questione; ma non ho ricevuto alcuna risposta. Constato oggi che nel seggio 71 non è esposto il crocifisso; la qual cosa risulta però del tutto casuale e non motivata da disposizioni dell'autorità competente, che annullino i precedenti decreti in base ai quali è fatto obbligo di esporre il crocifisso nelle sedi di istituzioni statali. Pertanto, poiché la mia richiesta non è circoscritta al caso singolo né si configura come un'intolleranza personale verso i simboli religiosi, ma pone una questione di ordine generale, che va chiarita senza equivoci e risolta in modo uniforme in tutto il paese, non considero rimossi gli ostacoli illustrati nelle mie citate lettere. Perciò, come cittadino rispettoso dei principi costituzionali, sento che è mio dovere non accettare una tale situazione, denunciando

done l'incostituzionalità e rifiutando quindi di svolgere la funzione di scrutatore nel seggio n. 71 di Cuneo.

Come si vede, questa dichiarazione era stata preparata con molta cura. È opportuno sottolineare i punti ai quali molti commentatori non hanno prestato attenzione. Innanzitutto, nella sede del seggio **non** era presente alcun simbolo religioso. Di conseguenza la disobbedienza civile messa in atto non presupponeva affatto – come precisa lo stesso Montagnana – un'avversione personale verso simboli o immagini di tipo religioso. Tale circostanza ai più risulta incomprensibile, tanto che tutti i giornalisti che si sono occupati del caso danno per scontato che nel seggio ci fosse il crocifisso. Solo nel corso dei procedimenti giudiziari – come vedremo – qualche magistrato ne ha tenuto conto, o ritenendolo un elemento a favore di Montagnana imputato, o, al contrario, sfavorevole, perché rivelava un intento strumentale, perseguito per ottenere visibilità e un pronunciamento della magistratura. Infine, avendo constatato che il seggio non era contraddistinto con il simbolo cattolico, Montagnana pone in secondo piano il richiamo alla tutela della libertà di coscienza, e rivendica principalmente il rispetto dell'identità laica delle istituzioni, sottolineando l'incostituzionalità della condizione in cui si svolgono le consultazioni elettorali in Italia.

Al presidente del seggio 71 non rimane che sospendere le operazioni preliminari di insediamento, e recarsi in Comune per ottenere l'immediata sostituzione dello scrutatore. Ovviamente una copia del verbale viene trasmessa all'autorità giudiziaria, di fronte alla quale si presentavano due possibilità: o archiviare il caso, ritenendo legittima la motivazione addotta da Montagnana; oppure rinviarlo a giudizio per la violazione del più volte citato DPR 361/57, art. 108. La procura presso la Pretura di Cuneo, anziché decidere per l'archiviazione – che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, e avrebbe rappresentato comunque un significativo precedente giuridico –, scelse di citare in giudizio Montagnana, dopo aver chiesto e ottenuto dal Gip una proroga del termine per le indagini preliminari. Concluse le quali, venne fissata l'udienza non già all'interno del fittissimo calendario dei processi della pretura, bensì in seduta separata, il pomeriggio del 4 aprile 1996, esattamente due anni dopo l'iscrizione di Montagnana nel registro delle notizie di reato; e il caso venne affidato ad un giudice onorario e non di carriera. Naturalmente Montagnana respinge l'ipotesi di usufruire del beneficio offerto dal patteggiamento, sia perché ciò avrebbe comportato l'implicito riconoscimento che l'obiezione era infondata,

sia perché lo scopo ultimo della sua azione era appunto quello di coinvolgere il sistema giudiziario nella questione, ottenendo una pronuncia che consentisse di chiarire la situazione.

¹ Il DPR 30 marzo 1957, n. 361, recita all'art. 108: «Coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000». Ovviamente le solite, e abusate, scuse venivano sempre ritenute un "giustificato motivo" per non assumere l'incarico.

² La lettera, pubblicata da "Il mattino" il 12 novembre 1987, appare su tre colonne con il titolo «Urne all'ombra del crocifisso».

³ *Corriere della Sera*, 17 febbraio 1994.

⁴ In queste ultime parole si sente l'eco dei discorsi del presidente della Repubblica Scalfaro. Vedi Cap. 1, par. V.

⁵ Se non diversamente specificato, i documenti riguardanti questa vicenda sono a mie mani.